Convenzione

Tra

L'Ordine degli Avvocati di Milano di qui in poi indicato con l'acronimo **OAM** - C.F: 80098730155, con sede in Milano via Freguglia n. 1 in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, **avv. Paolo Giuggioli** in forza dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio dell' Ordine con **delibera** del **2 dicembre 2010**

E

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano di qui in poi indicato con l'acronimo **OIM** - C.F. 80033010150, con sede in Milano Corso Venezia 16
in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, **Ing. Stefano Calzolari** in forza dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio dell' Ordine con **delibera** del **12 gennaio 2011**

Premesso

- che sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 - Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- che **OAM** attraverso la Fondazione Forense ha istituito l'Organismo di conciliazione forense di Milano allo scopo di favorire un rapida composizione dei contenziosi evitando il ricorso all'autorità giudiziaria, riducendo così i costi e i tempi per la risoluzione delle liti e offrendo ai cittadini, imprese ed enti di qualsiasi natura, una possibilità di accesso alla giustizia efficiente e rapida;
- che lo stesso Organismo di conciliazione forense di Milano è iscritto al numero 36 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, istituito con decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004 n. 222, ed è altresì inserito nell'elenco dei soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 3 del decreto sopra citato;
- che il già citato D.Lgs 28/2010 espressamente prevede le materie che contemplano l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, dalla data del 20 marzo 2011;
- che **OIM** nell'esercizio dei propri poteri-doveri istituzionali ritiene positivo, nel rispetto della propria legge istitutiva e del D.Lgs n. 28/2010 sopra citato, sostenere le iniziative orientate alla definizione extra giudiziaria delle controversie aventi sostanziali contenuti tecnici, nonché delle controversie tra professionisti, e strutture e società da essi costituite, e committenti /utenti, e tra ingegneri e datori di lavoro al fine di ridurre tempi e costi dei contenziosi nel superiore e generale interesse pubblico costituzionalmente orientato;

- che conseguentemente **OIM** intende, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs 28/2010, positivamente operare in ossequio alla volontà del legislatore perchè l'istituto della mediazione possa avere la migliore applicazione;
- che **OAM** è ente promotore dell'iniziativa "Progetto conciliamo" patrocinata dalla Corte d'Appello di Milano alla quale la Regione Lombardia ha fornito ampio supporto anche dal punto di vista economico, e che l'iniziativa ha lo scopo di promuovere la conciliazione e di agevolarne l'accesso da parte dei cittadini.

Tutto quanto premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione,

si stipula e conviene quanto segue:

1. **OAM** si impegna ad attivare e gestire un servizio di conciliazione rivolto specificamente alle controversie aventi sostanziali contenuti tecnici nell' ambito delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 28/2010;
2. **OAM** mette a disposizione la propria competenza e professionalità già dimostrata nell'attività di conciliazione svolta fino ad oggi in più ambiti, secondo le richieste pervenute;
3. **OAM** e **OIM** si occuperanno della formazione del personale che sarà interessato al progetto con l'organizzazione e la gestione di corsi specifici anche, occorrendo, al fine di ottenere crediti formativi per i rispettivi iscritti;
4. **OIM** creerà apposita Commissione di mediazione al proprio interno presieduta dal Presidente dell' Ordine e composta da ingegneri esperti, con il compito di interfacciarsi con **OAM** e relativo Organismo di conciliazione. All' interno di questo ultimo sarà presente un referente di **OIM** per collaborare al miglior funzionamento dell' Organismo di conciliazione e alla migliore realizzazione degli scopi di cui al D.Lgs 28/2010.
5. **OIM** si impegna a pubblicizzare il tentativo di conciliazione e a indirizzare verso **OAM** le richieste dei soggetti nell'ambito delle controversie nelle materie di competenza, come sopra precisato e come stabilito dal D.Lgs n. 28/2010;
6. l' Organismo di conciliazione di **OAM** attingerà nominativi di ingegneri esperti da elenchi predisposti da **OIM** per la nomina dei mediatori, comediatori, esperti e consulenti per le controversie aventi contenuti tecnici
7. la procedura di conciliazione dovrà essere attivata secondo la modulistica e il regolamento predisposto dall'Organismo di conciliazione forense di Milano, con ogni più opportuno adeguamento giusto quanto normato dal D.Lgs 28/2010;
8. alle procedure conciliative saranno applicate le tariffe predisposte dall'Organismo di conciliazione forense di Milano, sia a titolo di compenso per i conciliatori che a titolo di diritti di segreteria, sempre nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs 28/2010;

9. **OAM** e **OIM**, nel rispetto dei propri poteri-doveri istituzionali, si impegnano ad individuare le risorse economiche per ogni migliore sviluppo del progetto.

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata con durata indeterminata, salvo recesso motivato anche dei futuri eligendi Consigli di **OAM e OIM** con preavviso di 3 mesi.

Letto approvato e sottoscritto in duplice originale.
Milano, il 16 febbraio 2011 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Ordine degli Avvocati di Milano
II Presidente
(Avv. Paolo Giuggioli)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
II Presidente
(Ing. Stefano Calzolari)